

R.G. ESDEBITAZIONE DEBITORE
INCAPIENTE N° 4/2025



TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE

Nel procedimento n. 4/2025

Letto il ricorso depositato da GIUSEPPE GLORIOSO con cui si chiede la concessione della esdebitazione ex art. 283 CCI;

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;

Letta la relazione del Gestore OCC avv. Roberto Giorsino;

Sentite le parti all'udienza del 05.08.2025 al fine di averne chiarimenti in ordine ai profili di cui al decreto 03.07.2025;

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Sotto il profilo formale, la domanda risulta accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 283 comma 3 CCI: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda risulta allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

3. La ricorrente è persona fisica che non ha finora acceduto a precedente procedura di esdebitazione.

4. In relazione agli altri presupposti, va osservato che la procedura di esdebitazione del debitore incapiente risulta ancorata alla rigorosa verifica della sussistenza del presupposto della meritevolezza del debitore, intesa come prudenziale contegno del debitore nell'assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che la relazione OCC deve approfonditamente vagliare (art. 283 comma III lett. a); l'esdebitazione dell'incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore: si tratta, dunque, di istituto che comporta un deciso e radicale *vulnus* al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall'ordinamento, sicché, trattandosi di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere attentamente vagliata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in



particolare la meritevolezza del debitore alla concessione del suddetto beneficio e l'assenza, in capo ad esso, di colpa grave o malafede nella causazione della propria situazione di indebitamento (Trib. Ivrea 1.08.2023)

4.1. Nel caso di specie, l'indebitamento è costituito da esposizioni sia verso l'Erario per euro 43.682,05 (di cui euro 38.716,82 in via privilegiata) sia verso finanziarie (euro 33.764,12 verso IFIS NPL Investing spa e euro 3.186,00 verso Olympia SPV srl).

IFIS ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 687/20232) in forza di contratto di finanziamento stipulato nel dicembre 2014 per l'acquisto di un furgone Fiat Ducato che fungeva da mezzo strumentale all'esercizio dell'impresa individuale iniziata nel 2013 per l'attività di ambulante (vendita di formaggi e alimenti in genere) svolta per lo più in Belgio; va rilevato che a fronte della erogazione del finanziamento per euro 32.400,00 il totale da rimborsare risultava pari a euro 54.288,00.

Quanto ai debiti fiscali, si tratta di una serie di cartelle esattoriali notificate a partire dal 13.12.2019 in relazione a debiti sorti a partire dall'esercizio 2013 per contributi omessi, Irpef, addizionale comunale e regionale, Irap e Iva.

Sotto quest'ultimo profilo, va ricordato che il mancato pagamento delle imposte costituisce sempre un disvalore (v. T. Verona 7.9.23, in Ilcaso.it) poiché l'obbligo di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza. Come osservato dalla Corte Costituzionale *"la universalità della imposizione, desumibile dalla espressione testuale «tutti» (cittadini o non cittadini, in qualche modo con rapporti di collegamento con la Repubblica italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo generale, improntato al principio di eguaglianza (senza alcuna delle discriminazioni vietate: art. 3, primo comma, della Costituzione), di concorrere alle «spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» (con riferimento al singolo tributo ed al complesso della imposizione fiscale), come dovere inserito nei rapporti politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla collettività organizzata"* (ord. N. 341 del 2000). Del resto, la omissione del pagamento delle imposte, costituendo una indebita fonte di finanziamento, falsa il sistema della concorrenza e consente il mantenimento sul mercato di imprese che non sono in grado di generare ricchezza con il rischio di aggravamento del dissesto (come verificatosi nel caso de quo). (Trib. Ferrara 28.12.2024)

Tuttavia, è possibile immaginare una omissione che non privi di meritevolezza il debitore quando siano rappresentate ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla sua volontà, quali esemplificativamente una grave malattia, i lutti, la perdita del lavoro e tutte le evenienze che determinino la privazione incolpevole e repentina di chances economico-patrimoniali (si pensi ad un licenziamento per ragioni oggettive, all'inatteso assoggettamento di un debitore primario a procedura concorsuale, etc. -Trib. Bologna 14.06.2022)

Nel caso in esame, come risulta documentato (sebbene non indagato né dal ricorrente né dall'OCC), il sig. Glorioso ha subito una flessione improvvisa, drastica e incolpevole degli incassi dalla sua attività di ambulante in Belgio, passando da ricavi per euro 176.153 dell'esercizio 2014 a ricavi per euro 18.736,00 per l'annualità 2016; a fronte di tale riduzione degli introiti ha dapprima cercato di ridurre i costi vendendo il furgone (nel febbraio 2016) e sostituendolo con una autovettura acquistata con un finanziamento più sostenibile e poi con



altro mezzo meno dispendioso, per poi saggiamente decidere di chiudere l'impresa a gennaio 2019. Tuttavia, da allora, non ha più avuto reddito fisso e duraturo, alternando indennità di disoccupazione a retribuzioni per attività lavorative dipendenti a tempo determinato e precario, con cui riesce appena a mantenere sé stesso e la compagna che ha serissimi problemi di salute (affetta da ragazza da diabete, ha perso l'uso della vista da un occhio e il distacco della retina ed è affetta da forma tumorale grave scoperta nel 2024).

Si ritiene pertanto che l'indebitamento sia stato non colpevole né tantomeno volontario e che il sig. Glorioso abbia cercato di limitarlo e di evitare che la prosecuzione della sua attività, pur redditizia, determinasse un ulteriore aggravio dello stesso.

4.2. In relazione alla incapienza, dalla documentazione allegata e dalla relazione dell'OCC emerge che il sig. Glorioso è intestatario unicamente di una vettura Toyota immatricolata nel 2006 priva di valore commerciale con la quale svolge la sua attività lavorativa (lavoro a chiamata nei mercati in qualità di commesso) e accompagna la compagna nelle visite mediche; è titolare di un conto corrente presso Unicredit che non registra movimentazioni sospette o incompatibili con la situazione descritta; ha un reddito annuale che negli ultimi tre anni è stato mediamente di euro 6.200,00 e corrisponde mensilmente un canone di locazione di euro 400,00 cui contribuisce la compagna convivente, che tuttavia percepisce la pensione di invalidità di euro 709,00 mensili e non ha capacità lavorativa in ragione delle sue condizioni di salute.

Anche detto presupposto risulta quindi integrato, atteso che il sig. Glorioso non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, viste le cause della sua incapienza.

visto l'art. 283 CCI

P.Q.M.

Concede

l'esdebitazione a **GLORIOSO GIUSEPPE nato a Torino il 31.10.1975, res a Savigliano, via Macra n. 31**

Dispone

che il ricorrente, per la durata di quattro anni, presenti, mediante deposito nella cancelleria del Tribunale tramite l'OCC entro il giorno 31 dicembre, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti, ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, C.C.I.;

Manda

l'OCC nei quattro anni successivi al deposito del presente provvedimento, a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui sopra ed a riferire al Tribunale;

Manda

la Cancelleria a comunicare il presente decreto al debitore ed il ricorrente a comunicarlo ai creditori.

Cuneo 07/08/2025

IL GIUDICE

Dott. Roberta Bonaudi



NOTIFICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 08 AGO. 2025

A W. FLAVIO GAZZU

AW, ROGERO CINTIA

DR. ADASINO ROBERTO

PM SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

